

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2 luglio 2004

nel procedimento T-422/03 R II, Enviro Tech Europe Ltd e Enviro Tech International Inc. contro Commissione delle Comunità europee

(«Procedimento sommario — Direttive 67/548/CEE e 2004/73/CE — Presupposti di ricevibilità»)

(2004/C 251/31)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nel procedimento T-422/03 R II, Enviro Tech Europe Ltd, con sede in Surrey (Regno Unito), Enviro Tech International Inc., con sede in Chicago (Stati Uniti), rappresentate dagli avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. X. Lewis e sig.ra F. Simonetti, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda mirante, in primo luogo, alla «sospensione dell'inserimento dell'nPB» nel 29° adattamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 17 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imbalsaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 1967, 196, pag. 1), in secondo luogo, alla sospensione dell'esecuzione dell'inserimento dell'nPB nella direttiva della Commissione 29 aprile 2004, 2004/73/CE, recante 29° adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548 (GU L 152, pag. 1), e, in terzo luogo, alla concessione di altri provvedimenti provvisori, il presidente del Tribunale ha emesso, il 2 luglio 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.*

2) *Le spese sono riservate.*

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2 luglio 2004

nella causa T-76/04 R, Bactria Industriehygiene-Service Verwaltungs GmbH & Co. KG contro Commissione delle Comunità europee

(Procedimento sommario — Regolamento (CE) n. 2032/2003 — Prodotti biocidi — Ricevibilità della domanda)

(2004/C 251/32)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 2 luglio 2004 il presidente del Tribunale di primo grado ha emesso nella causa T-76/04 R, Bactria Industriehygiene-Service

Verwaltungs GmbH & Co. KG, con sede in Kirchheimboladen (Germania), rappresentata dagli avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. X. Lewis e sig.ra F. Simonetti, con domicilio eletto in Lussemburgo), causa avente ad oggetto la domanda di sospensione dell'esecuzione dell'art. 5, nn. 1 e 2, e degli allegati II e V del regolamento (CE) della Commissione 4 novembre 2003, n. 2032/2003, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000 (GU L 307, pag. 1), un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *La domanda di procedimento sommario è respinta.*

2) *Le spese sono riservate.*

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2 luglio 2004

nella causa T-78/04 R, Sumitomo Chemical (UK) plc contro Commissione delle Comunità europee

(Procedimento sommario — Regolamento (CE) n. 2032/2003 — Prodotti biocidi — Ricevibilità della domanda)

(2004/C 251/33)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 2 luglio 2004 il presidente del Tribunale di primo grado ha emesso nella causa T-78/04 R, Sumitomo Chemical (UK) plc, rappresentata dagli avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. X. Lewis e sig.ra F. Simonetti, con domicilio eletto in Lussemburgo), causa avente ad oggetto la domanda di sospensione dell'esecuzione dell'art. 5, nn. 1 e 2, e degli allegati II e V del regolamento (CE) della Commissione 4 novembre 2003, n. 2032/2003, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000 (GU L 307, pag. 1), un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *La domanda di procedimento sommario è respinta.*

2) *Le spese sono riservate.*